

N. P
 RICE
 REGI
 DEI
 RELA
 CONTI
 FORME
 CODI
 DEL F
 ISCR
 NUME
 ELEN
 1) A
 ELEN
 C4
 S2
 S2
 S2
 DATA
 ESATT
 TOTAL
 *** P
 INDIR
 PRATI
 FIRMA
 CLAUD
 RESPO
 DR. SS.
 Data
 Data

pando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La società è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., la società: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.


A norma della legge 3 aprile 2001, n.142, e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa - entro i limiti e nel rispetto della normativa vigente - ha come oggetto (diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere) lo svolgimento di attività socio - sanitarie e socio - educative rivolte in particolare a minori, a giovani e alle loro famiglie e, più in generale, alle comunità territoriali sia nelle situazioni di agio che nelle situazioni di disagio personale, familiare o sociale.

Ed in particolare, la cooperativa svolgerà le seguenti attività:

- a) la programmazione e la gestione di servizi formativi ed educativi rivolti alle comunità territoriali;
- b) servizi formativi di carattere didattico, pedagogico, psicologico e culturale, comprese attività formative in ambito scolastico, sociale e sanitario;
- c) servizi educativi e formativi innovativi;
- d) la promozione e la gestione di progetti mirati alla rimotivazione allo studio di giovani in situazione di latente abbandono (anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati quali ad esempio la scuola, i centri di formazione professionale, ecc.);
- e) le attività formative e culturali allo scopo di promuovere l'inserimento dei giovani nella vita attiva, anche tramite preparazione professionale;
- f) la gestione di comunità alloggio e case famiglia per minori per i quali necessita l'allontanamento anche temporaneo dal nucleo familiare d'origine e per giovani raggiunti da provvedimenti penali e per i quali si attivano



N
R
R
D
R
C
F
C
D
I
N
E
L
C
S
S
S
D
E
S
A
T
*
I
D
P
F
C
L
R
D
D
a
D
a

forme di reinserimento alternative al carcere; -----

g) la realizzazione di progetti finanziati da fondi europei (quali ad esempio F.S.E.) rivolti anche a giovani in situazione di disagio sociale e/o scolastico; -----
lastico; -----

h) l'organizzazione di attività assistenziali, riabilitative, culturali, ricreative e sportive a favore di ragazzi portatori di disagi sociali e delle loro famiglie o anche eventualmente portatori di handicap fisici o psichici; -----

i) la gestione di centri diurni di accoglienza, socializzazione e di animazione, di sostegno educativo per minori in situazione di difficoltà personale, familiare e/o sociale; -----

l) la gestione anche per conto terzi, di attività produttive, commerciali e di servizi ai soli fini educativi e terapeutici attraverso la conduzione di centri di lavoro finalizzati all'avviamento lavorativo anche di soggetti disabili; -----

m) la gestione di attività di formazione, di servizi di consulenza, e di iniziative anche promozionali che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali; -----

n) la promozione di iniziative dirette alla sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; -----

o) la promozione e rivendicazione di impegno da parte delle istituzioni, a favore delle persone deboli e svantaggiate, per l'esigibilità dei loro diritti;

p) la collaborazione con le forze economiche, produttive e sociali incluse le cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo, affinché inseri-

scano nei propri organici persone con iniziali difficoltà che abbiano espresso capacità professionali apprezzabili, anche se limitate, nell'ambito di percorsi formativi messi in atto dalla Cooperativa. -----


Le attività elencate, di cui al presente oggetto sociale, si intendono come esemplificative e non esaustive nella descrizione, in quanto la cooperativa si pone in una situazione di attenzione e ricerca rivolta alla promozione e sviluppo dell'agio. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. -----

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. -----

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai re-



golamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono altresì essere socie le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci le Associazioni e gli Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta,

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.


In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.


Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il



socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi mo-	Art. 7 (Domanda di ammissione) -----
mento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di al-	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo am-
meno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto socia-	ministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona
le che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. -----	fisica: -----
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale ca-	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; --
tegoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto: -----	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professio-
a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; -----	nale, delle specifiche competenze possedute; -----
b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine so-	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere i-
cietaria; -----	scritto; -----
c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inade-	d) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà
quatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con	comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; -----
conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa. -----	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi
categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima	sociali; -----
della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole di
della sua ammissione. -----	conciliazione ed arbitrale contenute negli artt. 40 e 41 e seguenti del pre-
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla cate-	sente statuto. -----
goria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato e-	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti
scluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei di-	punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di am-
ritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. -----	missione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere co-	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede le-
municato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel	gale; -----
libro dei soci. -----	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; ---
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda -----
presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori. -----	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-



dente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- della quota di capitale sottoscritta;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazio-

ni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde

1. per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento o inizio di una delle procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare).


Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 41 e seguenti.



Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tutta-

via, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Art. 11 (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNI di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa; -----

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per ade-

guarsi; -----

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 180 giorni, al versamento della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo. -----

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 41 e seguenti, nel termine di 60 giorni

dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo. -----

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione) -----



Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai

provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono mandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 41 e seguenti del presente statuto. -----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. -----



<p>Art. 13 (Liquidazione) -----</p>	<p>soci cessati) -----</p>
<p>I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----</p>	<p>La Cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----</p>
<p>La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. -----</p>	<p>Il valore della quota per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale. -----</p>
<p>Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----</p>	<p>I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. -----</p>
<p>Art. 14 (Morte del socio) -----</p> <p>In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13. -----</p>	<p>La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. -----</p>
<p>Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----</p>	<p>Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. -----</p>
<p>Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. -----</p>	<p>Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----</p>
<p>In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile -----</p>	<p>Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. -----</p>
<p>Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei</p>	<p>-----</p>



N
R
RI
DI
R
CC
FC
CC
DE
IS
NU
EI
I
EI
C4
S2
S2
S2
DA
ES
TO
**
IN
PR
FI
CL
RE
DR
Dat
Dat

	----- TITOLO IV -----	
	----- SOCI SOVVENTORI -----	
	Art. 16 (Soci sovventori) -----	sere stabiliti: -----
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	a) l'importo complessivo dell'emissione; -----
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrati-
	della legge 31.01.92, n. 59. -----	vo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; -----
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori) -----	c) il termine minimo di durata del conferimento; -----
	I conferimenti dei soci sovventori hanno ad oggetto denaro e sono rap-	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi
	presentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 ciascuna.	attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può
	La Società ha facoltà di non emettere i relativi titoli ai sensi dell'art. 2346	essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo pre-
	del codice civile. -----	visto per i soci cooperatori; -----
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori) -----	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari
	della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sotto-	delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in
	scritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo ammini-	relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'As-
	strativo. -----	semblea nella delibera di emissione. -----
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti
	che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indi-	all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. -----
	carne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. ----	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo ammi-	spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente cor-
	nistrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60	rettivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi
	giorni dal ricevimento della comunicazione. -----	attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. -----
	Art. 19 (Deliberazione di emissione) -----	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere discipli-	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capi-
	nata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono es-	tale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo
		costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rappor-
		to tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. -----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli. -----	per statuto. -----
Art. 20 (Recesso dei soci sovventori) -----	Le riserve indivisibili per disposizione di legge non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. -----
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. -----	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori. --	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. -----
----- TITOLO V -----	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. -----
----- PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----	
Art. 21 (Elementi costitutivi) -----	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. -----
Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. -----
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di un valore ricompreso tra il limite minimo e massimo previsto dalla legge;	Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. -----
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; -----	Art. 23 (Bilancio di esercizio) -----
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno -----
c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8; -----	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla re-
d) dalla riserva straordinaria; -----	
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o	

N
F
H
I
F
C
F
C
I
I
N
E
E
C
S
S
S
D
E
T
*
I
P
F
C
R
D
D
D

dazione del progetto di bilancio. -----	nanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. -----
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----	Art. 24 (Ristorni) -----
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. ---
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%; -----	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----	a) erogazione diretta; -----
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; -----	b) aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio ; -----
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----	c) emissione di azioni di sovvenzione. -----
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. -----	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori. -----	----- TITOLO VII -----
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci fi-	----- ORGANI SOCIALI -----
	Art. 25 (Organi) -----
	Sono organi della Società: -----
	a) l'Assemblea dei soci; -----
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico; -----
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato; -----
	d) il Revisore contabile, se nominato. -----
	Art. 26 (Assemblee) -----

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. -----

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera semplice, inviata 15 giorni prima dell'adunanza, o mediante comunicazione affissa presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'adunanza o mediante altro mezzo idoneo a comunicare la convocazione che dovrà in ogni caso contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea) -----

L'Assemblea ordinaria: -----

1) approva il bilancio e destina gli utili; -----

2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; -----

3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa; -----

4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime; -----

5) procede alla nomina degli Amministratori; -----

6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; --

7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile; -----

8) approva i regolamenti interni; -----

9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci. -----

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. -----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23. -----

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. -----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. -----

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile. -----

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è re-

golarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci. -----
uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rap-	secondo che collaborano all'impresa. -----
presentati aventi diritto al voto. -----	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti	bianco. -----
posti all'ordine del giorno. -----	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea) -----
Art. 29 (Votazioni) -----	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di ma-	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in
no, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -----	assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa,
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma	col voto della maggioranza dei presenti. -----
potranno avvenire anche per acclamazione. -----	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina
Art. 30 (Voto) -----	del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	Art. 32 (Consiglio di amministrazione) -----
dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto
quota sottoscritta. -----	da un numero dispari di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero o da un
della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un mas-	amministratore unico, secondo la scelta assunta dall'assemblea al mo-
simo di massimo 5 voti secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci. --	mento della nomina. -----
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma. ----	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori per-
all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	sone giuridiche. -----
scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente al-	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a
la medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approva-
Amministratore o Sindaco della cooperativa. -----	zione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. -----	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----
Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) -----	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della	la maggioranza degli Amministratori in carica. -----
Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge. -----	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -----
L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. -----
eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri	Art. 35 (Integrazione del Consiglio) -----
in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri
che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile,
componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi	purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'as-
componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità	semblea. -----
di esercizio della delega. -----	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assem-
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo	blea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché prov-
e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua	veda alla sostituzione dei mancanti. -----
prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termi-	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli
ni di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio
controllate. -----	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordi-
E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare	naria amministrazione. -----
l'ordine del giorno e coordinare i lavori. -----	In caso di mancanza del Collegio sindacale, vi provvede il revisore ed in
Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni) -----	mancanza anche di quest'ultimo, il Consiglio di amministrazione è tenuto a
L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	convocare immediatamente l'assemblea e rimane in carica sino alla sua
quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda	sostituzione. -----
da almeno un terzo degli Amministratori. -----	Art. 36 (Compensi agli Amministratori) -----
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e
spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo ammi-
mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi	nistrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso

E
 F
 C
 R
 D
 D
 D

dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche. -----	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----
Art. 37 (Rappresentanza) -----	Art. 39 (Controllo contabile) -----
Il presidente dell'Organo amministrativo o l'Amministratore unico hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----	Il controllo contabile, ove obbligatorio per legge, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci. -----
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. -----	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi. -----
L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali. -----	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società. -----
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. -----	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 - bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato. -----
Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----	----- TITOLO VIII -----
Art. 38 (Collegio sindacale) -----	----- CONTROVERSIE -----
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. -----	Art. 40 (Clausola di conciliazione) -----
Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. -----	Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e dello statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa da Confcooperative. -----
Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. -----	Art. 41 (Clausola arbitrale) -----
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 42,
Essi sono rieleggibili. -----	
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto	

salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -	municata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03. -----
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----	Gli Arbitri decidono secondo diritto. -----
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; ----	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. -----
c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. -----	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. -----
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -----	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. -----
Art. 42 (Arbitri e procedimento) -----	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. -----
Gli Arbitri sono in numero di: -----	Art. 43 (Esecuzione della decisione) -----
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile; -----	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. --
b) tre, per le altre controversie. -----	
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative. -----	
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società -----	
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è co-	
	TITOLO IX -----
	----- SCIoglimento e LIQUIDAZIONE -----

Art. 44 (Scioglimento anticipato) -----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. -----

Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale) -----

In caso di scioglimento della Società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato; -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c); -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. -----

TITOLO X -----

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 46 (Regolamenti) -----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. -----

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-

zione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

Art. 48 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

F.TO: CLAUDIO RONCORONI - DONATO CAZZATO - Vi è Sigillo. -----

Certifico lo sottoscritto Aw. DONATO CAZZATO, Notaio in Padova che a presente copia composta di fogli undici è conforme all'originale. Si rilascia per uso -----

Padova, li 12 Settembre 2011

